



**COMMERCIALISTI  
REVISORI CONTABILI**

Santa Croce sull'Arno, li 10 Gennaio 2024.

Dott. Riccardo Bartolommei  
Rag. Carlo Carli Maltinti  
Rag. Adriana Benelli  
Dott.ssa Lucia Cioli

**A tutti i Sigg.ri Clienti**

**Loro sedi**

**COLLABORATORI**

**CIRCOLARE N. 2/2024**

Rag. Stefano Terreni  
(consulente del lavoro)  
Dott. Luca Grossi  
(commercialista – revisore legale)

**LEGGE DI BILANCIO 2024  
(L. 30.12.2023 N. 213)  
Principali novità in materia di lavoro e previdenza**

Dott.ssa Benedetta Caponi  
(commercialista)  
Dott.ssa Francesca Bartolommei  
(commercialista)  
Dott.ssa Paola Urli  
(avvocato)

Argomento	Descrizione
<p><b>Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti</b></p>	<p>Viene introdotto l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, <b>entro il 31.12.2024</b>, per le imprese, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con sede legale in Italia;</li> <li>• aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia.</li> </ul> <p>L'obbligo non riguarda le imprese agricole (art. 2135 c.c.), per le quali opera il Fondo di cui all'art. 1 co. 515 ss. L. 234/2021.</p> <p>La polizza copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);</li> <li>• direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).</li> </ul> <p>Se l'obbligo non è adempiuto, se ne deve tenere conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche", anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.</p> <p><b>Condizioni del contratto</b></p> <p>Le compagnie assicurative devono applicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;</li> <li>• premi proporzionali al rischio.</li> </ul> <p>Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile.</p> <p>Qualora le imprese di assicurazione rifiutino o eludano l'obbligo a contrarre, anche in caso di rinnovo, opera una sanzione da 100.000 a 500.000 euro.</p>

via Basili, 4/C - 1°e 2° piano  
via San Tommaso, 5 - 1° piano  
56029 S.Croce sull'Arno (Pisa)  
Tel. +39 0571 322.54 – 0571 333.21  
Fax +39 0571.327.10 - 383.336  
info@sca.pi.it  
www.sca.pi.it  
Cod. Fisc. e Part. IVA 01601690504

Argomento	Descrizione
	<p><b>Decreto attuativo</b></p> <p>Un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e del Ministero delle Imprese e del <i>Made in Italy</i> (MIMIT) potrà stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in oggetto e aggiornare la percentuale massima di scoperto o franchigia a carico del contraente.</p>
<p><b>Sanzioni per la violazione degli obblighi anagrafici e di residenza all'estero</b></p>	<p>Con la modifica dell'art. 11 co. 1 della L. 1228/54, sono elevate sino ad una somma ricompresa tra un minimo di 100 euro e un massimo di 500 euro le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'inottemperanza degli obblighi anagrafici sanciti dalla L. 1228/54, recante l'"Ordinamento delle anagrafi della popolazione nazionale", nonché dal relativo regolamento di esecuzione (ossia il DPR 223/89, come rivisitato dal DPR 126/2015).</p> <p>Le medesime sanzioni sono estese all'ipotesi di violazione degli obblighi di cui alla L. 470/88 – istitutiva dell'"Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" (c.d. "AIRE") – e del relativo regolamento di esecuzione (vale a dire, il DPR 323/89), fatte salve, con riguardo agli obblighi dichiarativi, le specifiche prescrizioni di cui al novellato art. 11 co. 2 della L. 1228/54.</p> <p>In ogni caso, la sanzione amministrativa pecuniaria potrà trovare applicazione a condizione che il fatto non costituisca reato.</p> <p><b>Riduzione delle sanzioni in caso di adempimento tardivo</b></p> <p>La sanzione di cui al novellato art. 11 co. 1 primo periodo della L. 1228/54 è ridotta a un decimo del minimo di quella prevista (quindi a 10 euro) alla duplice condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le comunicazioni e le dichiarazioni funzionali all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. 1228/54, alla L. 470/88 e ai relativi regolamenti di attuazione siano effettuate con un ritardo non superiore a 90 giorni;</li> <li>• la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.</li> </ul>
<p><b>Sanzioni per l'omesso trasferimento di residenza all'estero o dall'estero</b></p>	<p>Il riformato art. 11 co. 2 della L. 1228/54 prescrive una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, per ciascun anno in cui perduri la violazione, in relazione alle ipotesi di:</p> <p>inadempimento degli obblighi di comunicazione del trasferimento dall'estero nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti prescritti dall'art. 13 co. 2 del DPR 223/89;</p> <p>violazione dell'obbligo di dichiarazione di trasferimento della residenza all'estero sancito dall'art. 6 co. 1 e 4 della L. 470/88.</p> <p>Anche in questi casi, la sanzione amministrativa pecuniaria potrà trovare applicazione a condizione che la condotta omissiva non concreti una fattispecie di reato.</p> <p><b>Riduzione delle sanzioni in caso di dichiarazioni di trasferimento tardive</b></p> <p>Ai sensi del novellato art. 11 co. 2 secondo periodo della L. 1228/54, per come modificato, la sanzione connessa all'inadempimento dei suddetti obblighi di dichiarazione di trasferimento all'estero o dall'estero è ridotta a un decimo del minimo (dunque, a 20 euro) alla duplice condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la dichiarazione sia presentata con ritardo non superiore a 90 giorni;</li> <li>• la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.</li> </ul>

Argomento	Descrizione
<p><b>Accertamento e irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi anagrafici e di residenza all'estero</b></p>	<p>Il nuovo art. 11 co. 3 della L. 1228/54 prevede che l'autorità competente per l'accertamento delle violazioni di cui ai commi precedenti e per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.</p> <p>Al procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81.</p> <p><b>Decadenza dal potere accertativo e sanzionatorio</b></p> <p>L'art. 11 co. 3 della L. 1228/54, per come riformato, stabilisce che l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni devono essere notificati al trasgressore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.</p> <p><b>Destinazione dei proventi delle sanzioni</b></p> <p>In senso analogo alla previgente formulazione, il novellato co. 4 dell'art. 11 della L. 1228/54 dispone che i proventi delle suddette sanzioni sono acquisiti al bilancio del Comune che ha irrogato la sanzione.</p>
<p><b>Esonero quota contributi IVS a carico del lavoratore</b></p>	<p>L'esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore viene riconosciuto anche per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2024, nella misura pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;</li> <li>• 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.</li> </ul> <p><b>Tredicesima</b></p> <p>Rispetto al 2022 e al 2023, l'esonero per il 2024 non ha effetti sul rateo di tredicesima.</p>
<p><b>Decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli</b></p>	<p>Viene introdotta una decontribuzione per le lavoratrici con almeno due figli, senza effetti sull'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>L'esonero è riconosciuto alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso quello domestico) e nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.</p> <p>Resta fermo l'esonero della quota IVS del 6% o del 7%.</p> <p><b>Lavoratrici con tre o più figli</b></p> <p>Per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.</p> <p><b>Lavoratrici con due figli</b></p> <p>In via sperimentale, per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2024, alle lavoratrici madri di due figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.</p>
<p><b>Esonero contributivo per datori di lavoro che assumono donne disoccupate beneficiarie del reddito di libertà</b></p>	<p>È introdotto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, a favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumano donne disoccupate che beneficiano della misura del reddito di libertà.</p>

Argomento	Descrizione
	<p><b>Ambito applicativo e finalità</b></p> <p>L'esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vittime di violenza;</li> <li>• disoccupate;</li> <li>• beneficiarie del reddito di libertà di cui all'art. 105-bis del DL 34/2020 (incluse quelle che ne hanno beneficiato nell'anno 2023).</li> </ul> <p>La finalità dell'esonero è quella di favorire il percorso di uscita dalla violenza promuovendo l'inserimento nel mercato del lavoro delle donne disoccupate vittime di violenza.</p> <p><b>Rapporti incentivati e durata</b></p> <p>L'incentivo spetta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione (per 12 mesi dalla data dell'assunzione);</li> <li>• le trasformazioni di assunzioni a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (con un prolungamento della durata dell'esonero fino al 18° mese dalla data dell'assunzione);</li> <li>• le assunzioni a tempo indeterminato (per 24 mesi dalla data dell'assunzione).</li> </ul>

Studio rimane, come sempre, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

**Studio Commercialisti Associati**